Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

Anno 1922 — Roma — Martedì 12 dicembre — Numero 290

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estoro (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1581 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la improrogabile necessità e l'urgenza di una nuova sistemazione dei depositi di munizioni ed esplosivi da conservarsi come dotazione del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le provviste, le lavorazioni di generi e materiali, le costruzioni, l'acquisto e noleggio dei mezzi di trasporto, imbarco e sbarco dei materiali, acquisto di immobili ed in genere per tutto ciò che occorre alla costruzione ed alla sistemazione dei depositi di munizioni ed esplosivi l'Amministrazione militare è autorizzata a derogare, dalla data del presente decreto a tutto l'esercizio finanziario 1923-924, alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, nonchè alle norme degli speciali regolamenti dell'Amministrazione stessa, provvedendo mediante licitazioni o a trattative private o ad economia.

Quando ai relativi pagamenti occorra provvedere con mandati di anticipazione, questi potranno essere emessi per un importo che, ferme rimanendo le speciali dispo-

sizioni delle leggi vigenti, non potrà oltrepassare le lire 500.000, salvo casi eccezionali pei quali potrà eccedersi il detto limite, previo accordo col Ministero del tesoro.

Art. 2.

Esclusivamente per l'esecuzione dei lavori, provviste, ecc., di cui al precedente articolo, è autorizzato lo stanziamento di un fondo di 30.000.000 da iscriversi in apposito capitolo alla parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio corrente.

Nello stesso stato di previsione è apportata una diminuzione di 30.000.000 allo stanziamento del capitolo 35 (Materiali e stabilimenti d'artiglieria).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1575 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, riguardante il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della R. marina;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere, a maggioranza, favorevole;

Udito il Comitato degli ammiragli, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 7 del Regio decreto 5 maggio 1921, n. 629, alla dizione: « chimica degli esplosivi » è sostituita la dizione: « servizio degli esplosivi ».

Nell'art. 17 del Regio decreto sopra citato, in fine dei capoversi 12° e 16°, la dizione: « e chimica degli esplosivi » è sostituita dall'altra « e servizio degli esplosivi ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore il 1° dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1580 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Veduti i Regi decreti 4 maggio 1922, nn. 641 e 647 con i quali venne consentito ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di continuare ad avvalersi fino al 31 ottobre 1922 della facoltà in precedenza loro concessa di imporre uno speciale diritto d'uscita su taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania con i Regi decreti nn. 641 e 647 del 4 maggio 1922 è prorogata fino al 31 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1583 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1922, n. 1437;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'Agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per la Giustizia e gli affari di culto e per le Terre liberate, e con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei contratti, verbali o scritti, di locazione di fondi rustici con corrisposta di un canone fisso in denaro, in corso di esecuzione, il diritto, sancito dal comma 3° dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1922, n. 1437, di conseguire per l'annata agraria 1922-923, il pareggio fra il canone e l'ammontare delle imposte e sovrimposte gravanti sul fondo locato, è esteso ad ogni locatore, quale che sia il tempo in cui il contratto fu conchiuso, e anche se trattisi di affittanza collettiva o gestita da una Cooperativa di lavoratori della terra, o di qualsiasi altro affittuario, salvo, però, il disposto dell'art. 15 della legge 7 aprile 1921, n. 407.

Art. 2.

Quando il canone sia stabilito parte in generi e parte in danaro, agli effetti degli aumenti di esso a norma del presente decreto e del R. decreto-legge 14 novembre 1922, n. 1437, si terrà conto del valore complessivo del canone medesimo, da determinarsi in base ai prezzi correnti alla data in cui entrò in vigore il detto decreto 14 novembre 1922.

Con riferimento ai tributi in vigore alla data stessa, dovrà, in ogni caso, calcolarsi il carico massimo delle imposte e sovraimposte.

Art. 3.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1922, n. 1437, è prorogato al sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — OVIGLIO — GIURIATI — FEDERZONI — DE STEFANI — TANGORRA — DIAZ — THAON DI REVEL — CARNAZZA — GENTILE — ROSSI — CAVAZZONI — COLONNA DI CESARO'.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1541. Regio decreto 9 ottobre 1922, con il quale, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la giurisdizione dei Collegi di probiviri per l'industria meccanica e del ferro e per quella della seta, con sede in Lecco, fissata con D. L. 22 dicembre 1918, n. 2020, è estesa a tutto il territorio del circondario.

N. 1542. Regio decreto 9 ottobre 1922, con il quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, della giustizia e degli affari di culto, la giurisdizione dei Collegi di probiviri per le industrie poligrafiche ed affini, e per quelle del vestiario con sede in Como, fissata con R. decreto 5 febbraio 1922, n. 185, è estesa a tutto il territorio del circondario.

N. 1543. Regio decreto 9 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Lecco, in virtù dell'art. 2 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per la industria dell'albergo e mensa, con giurisdizione sul territorio del circondario.

N. 1554. Regio decreto 12 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzato il trasferimento della sede municipale di Vallecrosia dall'attuale capoluogo alla frazione Piani.

N. 1558. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Modena viene autorizzato a continuare a riscuotere il dazio proprio di L. 4 al quintale sulla carta da scrivere, da stampa, da impacco e cartoni.

N. 1559. Regio decreto 12 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il Regio Consolato di prima categoria a Bucarest viene soppresso, ed istituito un Regio consolato di seconda categoria nella città stessa, rimanendone immutata la circoscrizione territoriale.

N. 1560. Regio decreto 12 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il posto di vice console di prima categoria presso il Nostro consolato in Valenza con l'obbligo di tenere residenza in Malaga, con l'assegno annuo di L. 8400, viene soppresso.

N. 1579. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituito un R. Consolato di seconda categoria a Valenza, con giurisdizione sulle provincie di Valenza, Almeria, Alicante, Castellon, Murcia, Albacete, Jaën, Malaga, Granada.

Errata-corrige.

Nella pubblicazione eseguita nella *Gazzetta ufficiale* del 24 febbraio 1922, n. 46, della tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-922, annessa al R. D. L. 22 gennaio 1922, n. 104, al capitolo 53 della tabella stessa « Spese ed indennità per i servizi sanitari » è stata erroneamente indicata la somma di L. 770.000, invece di quella di L. 70.000, stabilita nel testo originale e come qui si rettifica.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 novembre 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castel San Giovanni (Piacenza).

SIRE!

Col 26 corrente scadono i tre mesi di poteri del Regio commissario pel comune di Castel San Giovanni.

Dovendo però, fra non molto, aver luogo anche le elezioni per la ricostituzione del Consiglio provinciale, e non sembrando opportuno convocare, in detto Comune, per due volte i comizi elettorali a breve distanza di tempo, con lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Maestà, si provvede alla proroga per tre mesi dei poteri del R. commissario di Castel San Giovanni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 6 agosto 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castel San Giovanni è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 novembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Novara.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, l'unito schema di decreto, con cui i poteri del R. commissario di Novara vengono prorogati di tre mesi sia per dar modo alla gestione straordinaria di condurre a termine la sistemazione dei servizi e della finanza del Comune, sia perchè le attuali condizioni dello spirito pubblico consigliano la convocazione di comizi per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 13 agosto 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Novara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Novara è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 16 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Forlimpopoli (Forlì).

SIRE!

Dopo gli ultimi avvenimenti politici, di conseguenza del mutato atteggiamento della cittadinanza verso l'Amministrazione comunale di Forlimpopoli, il sindaco e la Giunta dovettero rassegnare le dimissioni ed il prefetto assicurò il funzionamento dei servizi municipali mediante la nomina di un commissario.

Non potendosi procedere alla convocazione del Consiglio comunale, a causa dell'atteggiamento minaccioso dei partiti che potrebbe determinare gravissime conseguenze per l'ordine pubblico, ed imponendosi la necessità di dare opera alla pacificazione degli animi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Forlimpopoli in provincia di Forlì è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cap. Arrigo Casanova è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 16 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cesena (Forlì).

SIRE!

A causa della mutata situazione dei partiti locali in seguito agli ultimi avvenimenti politici, il sindaco e la Giunta municipale di Cesena rassegnarono il mandato, così che il prefetto dovette assicurare il funzionamento dei servizi, incaricando un suo commissario della gestione provvisoria del Comune.

Il reciproco atteggiamento dei partiti rimase sempre minaccioso e preoccupante, tanto che il prefetto, a prevenire possibili conflitti, dovè sospendere la convocazione del Consiglio comunale indetta pel 5 corrente.

In tale delicata situazione, non potendosi restituire l'Amministrazione alla rappresentanza elettiva, perchè ciò sarebbe nuovo incentivo alle lotte fra partiti in contesa e potrebbe determinare nuovi e più gravi perturbamenti di ordine pubblico, mentre appare invece necessario fare opera di pacificazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cesena, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Rasi avv. Carlo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 17 ottobre 1922, numero 1353;

Di concerto con il ministro dei lavori pubblici;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 25 novembre corrente, tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici relativi alle nuove Provincie, assieme con gli Uffici incaricati della loro gestione, dipenderanno direttamente dal detto Ministero.

Art. 2.

Al personale non appartenente ai ruoli del Regno, addetto ai predetti servizi, sino a che non siano entrati in vigore i provvedimenti in corso per la sua sistemazione giuridica ed economica, continueranno ad applicarsi le norme e discipline vigenti.

Roma, 24 novembre 1922.

Per il presidente del Consiglio dei ministri
ACERBO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 6 corrente in Roma Città Giardino Aniene è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica con orario limitato di giorno.

Direzione generale dei servizi elettrici.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 2 ottobre 1922:

Demuro Efisio di Lorenzo, ufficiale telegrafico a L. 4700 + 200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° luglio 1922.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Corti Anna, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° settembre 1922.

Albanese Virginia nata Belloni, ufficiale telefonica a L. 4100 + 100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 29 giugno 1922.

Con R. decreto del 30 settembre 1922:

Gaido Gioacchino fu Carlo ufficiale telegrafico a L. 5900, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° settembre 1922.

Con R. decreto del 20 ottobre 1922:

Guadagnini Amalia nata Battista, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 14 settembre 1922.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Vernese Anita, nata Diodà, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in servizio dall'11 settembre 1922.

Romaglia Amalia, nata Pinedo, ufficiale telefonica a L. 4100+400, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in servizio dal 10 maggio 1922.

Con R. decreto del 2 ottobre 1922:

Marconi Ermelia, nata Spagnoli, ufficiale telefonica, a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in servizio dal 20 agosto 1922 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 21 agosto 1922.

Mandurelli Maria, nata Arrivabene, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in servizio dal 22 agosto 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48, del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, un mesi dopo la prima delle prescrttte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi sieno state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0/0	11135	Ferrari Elda di Vittorio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	L.	160 —
Cons. 5 0/0	24461 Polizza comb.	Cali Filadelfo di Placido, dom. a Catania	»	20 —
3,50 0/0	534323	Miraglia Filomena di Domenico, moglie di Giuseppantonio Maio, dom. a Castelpoto (Benevento). Vincolata	»	108 50
»	660770	Miraglia Addolorata di Domenico, moglie di Maio Pellegrino di Pasquale, dom. a Castelpoto (Benevento). Vincolata	»	94 50
Cons. 5 0/0 Vecchio	1274141 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Brianza Angelo di Santino, dom. a Milano per l'usufrutto: Congiuntamente ai coniugi Brianza Santino fu Angelo e Casati Angiola fu Paolo, dom. a Legnano (Milano)	»	150 —
3,50 0/0 (1902)	020590	Chiesa di Santa Lucia in Porchia, quale Istituto speciale amministrato dal comune di Montalto Marche	»	3 50
3 50 0/0	713955 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Roggero Maria fu Angelo, ved. di Orazio Claudio Norando, dom. a Torriglia (Genova) per la proprietà: Norando Ida, vulgo Adelaide e Luigia sorelle fu Orazio Claudio, la 1ª moglie di Crosiglia Bolivar, la 2ª nubile, eredi indivise del padre, dom. in Torriglia (Genova)	»	500 50
»	415277	Agerli-Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achille, ved. di Freccia Massimo, moglie in seconde nozze di Barberis Francesco-Antonio-Bartolomeo, dom. a Genova. Vincolata	»	7000 —
»	772143	Agerli-Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achille, interdetta. sotto la tutela del marito Barberis Francesco fu Carlo Domenico, dom. a Genova	»	6545 —
Cons. 5 0/0	113609	Agerli-Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achille, ved. di Freccia Massimo, moglie in seconde nozze di Barberis Francesco fu Carlo-Domenico, interdetta, sotto la tutela di quest'ultimo, dom. a Genova	»	1000 —
»	113610	Intestata come la precedente	»	1000 —
»	113611	Intestata come la precedente	»	1000 —
»	113612	Intestata come la precedente	»	1000 —
»	113613	Intestata come la precedente	»	50 —
»	113614	Intestata come la precedente	»	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	113615	Intestata come la precedente	L.	50 —
»	113616	Intestata come la precedente	»	25 —
»	113617	Intestata come la precedente	»	10 —
»	113618	Intestata come la precedente	»	10 —
»	73270 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Carlevaro Matilde-Dora e Raul-Diego fu Emanuele, minori, sotto la patria potestà della madre Valle Assunta ved. Carlevaro, dom. in Rapallo (Genova) in parti uguali . . . . Per l'usufrutto: Valle Assunta fu Giacomo vedova Carlevaro Emanuele, dom. a Rapallo (Genova).	»	200 —
3,50 (1)	579786	Emaldi contessa Maria fu Sebastiano, moglie di Pallasetti Rinaldo, dom. a Firenze	»	1032 50
3 0[0	51831	Beneficio sotto il titolo di San Giuseppe in Noceto (Parma).	»	6 —
3,50 (1)	241942 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Olearo Edvige-Maria e Giuseppa-Orsola fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Flecchia Marta, dom. a Viverone (Novara). . . . . . . Per l'usufrutto: Flecchia Marta fu Carlo.	»	143 50
Cons. 5 0[0	198122	Comune di Plesio (Como).	»	15 —
»	146459	Confraternita della Concezione in Schifanoia (Perugia). . .	»	60 —
»	129533	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Lagrimosa degli Alemanni in Bologna. Vincolata	»	25 —
»	37239	Intestata come la precedente. Libera.	»	4225 —
»	173392	Amministrazione parrocchiale di Santa Maria Lagrimosa degli Alemanni in Bologna.	»	460 —
»	213169	Vigarani Angelo di Luigi, dom. in Bologna. Vincolata . . .	»	75 —
»	27 Polizza comb.	Scarnato Corrado di Vincenzo, dom. a Noto (Siracusa). . .	»	20 —
Cons. 5 0[0 vecchio	338155 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mollo Pasquale fu Francesco ed altri, dom. a Napoli. . . . . Per l'usufrutto: De Spagnolis Carmela fu Angelantonio.	»	300 —
Cons. 5 0[0	63282 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Poppi Agostino fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Galgani Mario, dom. a Chianciano (Siena) . . Per l'usufrutto: Luciani Giuseppe fu Stefano, interdetto, sotto la tutela della moglie Rinaldi Emma fu Francesco.	»	45 —
»	63281 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Poppi Antonietta fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente. . . . . Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	»	45 —

Roma, 10 novembre 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 18) — 1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolid. 5 0,0	255390	395 —	Meriggi *Vittorio* fu Giuseppe, domiciliato a Pitigliano (Grosseto). Vincolata	Meriggi *Gerolamo* fu Giuseppe, domiciliato a Pitigliano (Grosseto). Vincolata
3.50 0[0	676380	112 —	Crespi *Lea* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Chierichetti Adele fu Giovanni Donato ved. Crespi Pietro, domiciliata in Busto Arsizio (Milano)	Crespi *Giovanna-Teresa-Lea* fu Pietro, minore, ecc., come contro
Consolid. 5 0[0	275481	120 —	Cannella *Domenico* fu Gaspare, minore, sotto la patria potestà della madre Sunseri Rosalia vedova Cannella, domiciliato a S. Giuseppe Jato (Salerno)	Cannella *Domenica* fu Gaspare, minore, ecc., come contro
»	280005	150 —	*Festoni* Luigina, nubile, domiciliata a Perugia	*Molignoni* Luigina *fu Giuseppe*, nubile, domiciliata a Perugia
P. N. 5 0[0	27108	30 —	*Menni* Corradino di Sannino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Chieti	*Nenna* Corradino di Sannino, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 dicembre 1922.

Il Direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari

Capitani.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Fazi Fazio, capitano commissario, in aspettativa dal 15 aprile 1920, per infermità non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 15 agosto 1922.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Maggiori

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Palfrinieri nobile di Carpi cav. Arrigo, maggiore veterinario. La anzianità assoluta e relativa è stabilita dal 17 gennaio 1918 con decorrenza assegni dalla data medesima in conseguenza della promozione a scelta, avvenuta con decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918.

Sammartino cav. Guglielmo, maggiore veterinario. L'anzianità assoluta e relativa, stabilita in tale grado al 17 gennaio 1918 con Regio decreto 20 giugno 1920, è rettificata al 17 febbraio 1918.

Carpano cav. Matteo, maggiore veterinario. L'anzianità assoluta e relativa resta stabilita al 17 febbraio 1918.

Leccatelli cav. Luciano, maggiore veterinario. L'anzianità assoluta e relativa, stabilita in tale grado al 17 febbraio 1918, con Regio decreto 20 giugno 1920, è rettificata al 17 marzo del 1918.

Capitani.

Con R. decreto del 5 novembre 1922:

Maremonti Francescantonio, capitano veterinario in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 26 ottobre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 27 stesso mese, con decorrenza assegni dal 1° novembre successivo con riserva di anzianità assoluta e relativa.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.

Topografi.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Sforza cav. Vincenzo, topografo di 2ª classe, il R. decreto in data 27 maggio 1920, col quale venne collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° giugno 1920, è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi dal 25 settembre 1920.

Con R. decreto del 18 maggio 1922

Candi Alessandro, primo topografo di 2ª classe, in aspettativa per infermità, collocato a riposo a decorrere dal 1° agosto 1922, a sua domanda, per infermità comprovata.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.